



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
II Sezione Civile

nelle persone dei magistrati:

dott. Luigi Pentangelo

Presidente

dott. Massimo Palescandolo

Giudice-rel.

dott.ssa Stefania Starace

Giudice

riunito in camera di consiglio, all'esito della discussione orale, riservatosi ex art. 16, co.5, D. Lgs. 17-1-2003 n.5, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1402 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2005 avente ad

OGGETTO: intermediazione finanziaria

TRA

R. G., elettivamente domiciliato in Sorrento, Via degli Aranci n. 35, presso omissis

Attore

Banca A. s.p.a., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata omissis

Convenuta

Conclusioni - Come da verbale d'udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per lo svolgimento del processo (invero ultroneo, sia per disposizione specifica, sia ex art. 132, n. 4, c.p.c., novellato) ci si riporta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 16 comma 5° del decreto legislativo 17-1-2003 n. 5, all'atto di citazione, notificato in data 18-4-2005, alla comparsa di costituzione e risposta, nonché agli atti depositati dalle parti ai sensi degli artt. 6 e 7 del d. lgs. cit. ed infine all'istanza di fissazione di udienza presentata dal R. ed alla nota conclusiva di parte convenuta.

In termini istruttori, oltre alla produzione documentale, erano ammesse ed assunte le prove orali richieste dalla convenuta, nonché disposta specifica c.t.u..

All'esito dell'udienza di discussione del 22 settembre 2010, come già trascritto, il Collegio si riservava la decisione ex art. 16 co.5, D. Lgs. 17-1-2003 n. 5.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non contestato è l'acquisto dei bond argentini effettuato dall'attore in data 7-7-1999 per l'importo di € 104.000,00, operazione che trova anche il relativo supporto documentale. Sul punto, quindi, *nulla quaestio*.

1. Prima di esaminare nel merito la domanda, appare opportuno precisare, sia pure, brevemente qual è la struttura del "contratto d'intermediazione finanziaria" voluta dal Legislatore, nonché la sua natura e la *ratio* dell'attenzione verso lo stesso e della disciplina particolareggiata che lo

contraddistingue.

Le Fonti Normative cui attingere sono essenzialmente il T.U.F. (D. L.vo 24-2-1998 n. 58) ed il regolamento attuativo della Consob del 1° luglio 1998 n. 11522 (*ratione temporis* applicabile al caso *de quo*), ma possono trovare ovviamente applicazione - se del caso - le norme generali in tema di contratto (interpretazione anche analogica - nullità - annullabilità - inadempimento etc.), nonché alcune di quelle previste nel codice del consumo per l'evidente analogia tra le figure del consumatore e quella del cliente - investitore, entrambe caratterizzate da una posizione di debolezza rispetto a quelle del professionista o del soggetto abilitato alla prestazione dei servizi d'investimento.

Assume pertanto particolare importanza l'inquadramento teorico del contratto d'intermediazione finanziaria, sia per la disciplina delle ipotesi non espressamente contemplate, sia per poter indirizzare l'interprete in quei casi in cui il dettato normativo renda possibile più di un'unica interpretazione.

1.1. Al riguardo, quanto alla struttura del contratto, partendo dall'esame del dato normativo, va subito evidenziato che il T.U.F., all'art. 23 prevede testualmente: "I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto ... Nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo".

Si tratta di quello che nella prassi viene comunemente definito come "contratto-quadro", nell'ambito del quale si inseriscono le singole operazioni di <<investimento/disinvestimento>>; gli ordini di acquisto/vendita (che come previsto dal Reg. Consob - art. 29 - sono a "forma libera", eccetto le operazioni "non adeguate") e tutti gli altri "servizi e attività di investimento" in strumenti finanziari previste dall'art. 1 TUF.

Tale "contratto-quadro" è poi disciplinato nel dettaglio dal Regolamento Consob sopra citato e in particolare dall'art. 30 che recita: "Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore...", elencandone nel prosieguo i "contenuti" ed i requisiti che deve possedere.

Insieme al contratto-quadro (e comunque prima di qualsivoglia operazione d'investimento), gli intermediari devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e devono altresì individuare il profilo finanziario del cliente (*know your customer rule*) acquisendo una serie di notizie (informazioni finanziarie - propensione al rischio - esperienze pregresse - obiettivi d'investimento), al punto che l'eventuale rifiuto, da parte del cliente, di fornire tali informazioni, deve essere fatto risultare (per iscritto) proprio nel contratto quadro (v. art. 28 Reg. Consob).

Accanto a questi obblighi d'informazione per così dire "passiva" (raccolta dati conoscitivi) ve ne sono altri, non meno importanti, che impongono all'intermediario precisi

compiti d'informazione "attiva" (fornire al cliente le conoscenze che esso intermediario possiede in virtù della sua attività professionale) e che sono strettamente legati con la raccolta dati di cui sopra: così in particolare l'art. 29 del Reg. Consob impone l'obbligo di segnalare al cliente quando l'operazione richiesta non sia "adeguata" allo stesso, in ragione di quelle informazioni raccolte sul suo profilo (c.d. *suitability rule*) e di procedere solo dopo specifico ordine risultante per iscritto ovvero registrato su idoneo supporto (vi sono poi altri obblighi a carico dell'intermediario, legati essenzialmente all'andamento del rapporto, che però non interessano la fattispecie qui in esame).

In ultima analisi, la normativa di settore impone all'intermediario il dovere di assumere informazioni circa il cliente/investitore, per valutare la sua propensione al rischio (e le altre circostanze previste dal TUF e dal regolamento attuativo della Consob): tali informazioni sono finalizzate al giudizio di "adeguatezza" od "inadeguatezza" dell'ordine rispetto al suo profilo d'investitore.

La ratio di tale stringente dettato normativo è stata ben individuata, principalmente, nell'esigenza di tutela dei privati investitori dai rischi e dall'aleatorietà che notoriamente contraddistinguono i mercati finanziari.

1.2. Relativamente alla natura del contratto *de quo*, innanzi tutto si deve rilevare come lo stesso non rientri in nessuna delle classiche figure contrattuali tipizzate nel codice civile (ma - come si vedrà meglio infra - costituisce un autonomo "tipo" di contratto).

All'uopo, è a dirsi come la giurisprudenza di merito abbia già avuto modo di occuparsi del problema (v. Tribunale Rovereto, sent. 18.1.06 n. 32 in Nuova Giur. Civ., 2006, 12, 1239; Tribunale Firenze, sent. 29.5.06 n. 2050, sito Il caso.it, 2006) con riferimento all'ipotesi di assenza o nullità (per mancanza di forma scritta) del c.d. "contratto-quadro".

In particolare è stato evidenziato che il "contratto-quadro" di "prestazione dei servizi di investimento" altro non è che un mandato (*rectius*: un particolare contratto di commissione) disciplinato con disposizioni *ad hoc* dal Legislatore, e nell'ambito del quale i singoli ordini di acquisto si inseriscono come "istruzioni" date dal mandante per l'esecuzione del mandato, prive come tali di propria autonomia causale e qualificabili come negozi di attuazione ex art. 1711 cod. civ. (altra Giurisprudenza ritiene che i singoli ordini di acquisto siano "proposte di mandato" collegate al "contratto-quadro": in tale ricostruzione il contratto-quadro sembra essere visto come una sorta di contratto atipico imposto dalla normativa di settore, e volto a regolare i successivi ordini, costituenti tante distinte proposte di mandato, ovvero esso viene visto come una sorta di mandato destinato unicamente a regolare altri mandati).

Ritiene questo Tribunale che il "contratto di intermediazione finanziaria", sia innanzitutto da qualificare come fattispecie contrattuale tipizzata (attesa l'espressa

previsione e la minuziosa regolamentazione) e che esso vada sì inserito nel *genus* del mandato, ma tenendolo distinto da tutti i vari tipi di mandato ed in particolare dal contratto di commissione, con il quale pur presenta il maggior numero di affinità.

In particolare va evidenziato che il ricorso all'intermediario non è libero. Mentre nel contratto di commissione il committente può scegliere se eseguire direttamente l'acquisto/vendita ovvero affidarla al commissionario, nell'intermediazione finanziaria il cliente è "obbligato" a ricorrere all'intermediario professionale (peculiarità determinata dal fatto che solo tale soggetto ha accesso ai mercati ove i titoli sono negoziati, ovvero è in stretta relazione con i soggetti che a quel mercato hanno accesso).

Inoltre, come in parte si è già visto sopra, caratteristiche affatto peculiari del contratto di intermediazione finanziaria, rispetto agli altri "tipi" di mandato sono:

- la struttura del contratto, che consta di due momenti (che possono anche essere fusi insieme, ma che restano comunque logicamente distinti): il contratto-quadro ed i singoli ordini di negoziazione che in esso si inseriscono (da trattare comunque in maniera analoga ai negozi di attuazione ex art. 1711 cod. civ., così come acutamente ritenuto in Giurisprudenza);

- la previsione della forma scritta (a pena di nullità) per il contratto-quadro nonché le altre nullità (relative) previste dalla normativa di settore;

- la disciplina particolareggiata che la normativa in esame prevede circa i requisiti del contratto e gli obblighi posti a carico dell'intermediario professionale soprattutto nel momento della genesi contrattuale. A tale ultimo proposito si è acutamente parlato di "contrattualizzazione" della fase pre-contrattuale: le trattative entrano a far parte a pieno titolo (e per volontà del Legislatore) nella fattispecie contrattuale *de quo* e gli obblighi di correttezza, diligenza e buona fede tipici della *responsabilità pre-contrattuale* (e dal contenuto spesso incerto) vengono a costituire il primo degli obblighi posti a carico del professionista nel *contratto di intermediazione finanziaria*. Ciò comporta non solo una diversa disciplina del risarcimento danni in caso di inadempimento (più favorevole per il contraente danneggiato), ma vale anche a definire meglio il contenuto di tali obblighi, al punto che qualche interprete ha addirittura ritenuto che l'Ordinamento ha ricollegato delle ipotesi di nullità (ricavabili in via generale), alla violazione di queste e/o delle altre norme comportamentali previste per l'*intermediazione finanziaria* (la questione è stata sottoposta al vaglio delle SS.UU. della Cassazione, poiché si contrapponeva al tradizionale e granitico insegnamento che riserva la nullità /annullabilità ai vizi degli elementi essenziali del

negozio giuridico mentre alla violazione di regole comportamentali [sia pattizie che legali] vengono collegati i rimedi previsti in tema di inadempimento: ciò sempre che il Legislatore non avesse voluto prevedere la sanzione della nullità anche per qualche ipotesi - particolare e ben disciplinata - di violazione di regole comportamentali, per il che si è parlato piuttosto di "violazione di norme imperative": ma al riguardo si veda la sentenza delle SS.UU. del 19.12.2007, n. 26.724);

- la considerazione che tale contratto si realizza con modalità (tutte puntualmente previste dalla normativa di settore) che possono essere notevolmente differenti l'una dall'altra, a seconda delle varie ipotesi. Così i "servizi e attività di investimento" (art. 1 - comma 5 TUF) che l'intermediario può espletare in base al contratto possono essere (l'elenco non è esaustivo) di:

- o negoziazione per conto proprio (ed è la figura che più si avvicina al contratto di commissione);
- o esecuzione di ordini per conto del cliente (figura che si avvicina al mandato con rappresentanza);
- o collocamento di titoli emessi da altro soggetto;
- o gestione di portafogli;

- la disciplina particolare dettata per la successiva fase di gestione del rapporto.

1.2.1. A dirimere la questione in merito alle conseguenze da trarre nel caso in cui risultino violati i doveri d'informativa e di regolare esecuzione delle operazioni posti a carico degli intermediari, *id est* dei soggetti abilitati sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che, con la pronuncia da ultimo citata, hanno statuito come «In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o

disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso». Si è stabilito, quindi, che la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni inadeguate al profilo patrimoniale di questi non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative.

Dette violazioni, più precisamente, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto quadro, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema d'inadempimento contrattuale.

2. Ciò detto, va dapprima analizzata, molto brevemente, l'eccezione di prescrizione e decadenza formulata da parte convenuta, eccezione infondata e da rigettare. Ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, nello specifico, dal momento in cui i titoli de quibus hanno perduto qualsiasi valore, coincidente con il default del dicembre 2001.

Atteso che la notifica risulta essersi realizzata nell'aprile 2005, non si sarebbe neppure maturata quella quinquennale relativa all'ipotesi risarcitoria da fatto illecito ex art. 2947 c.c., invero erroneamente richiamata versandosi in tema di danni da inadempimento contrattuale.

Assolutamente inconferente, infine, è il richiamo agli artt. 1497 - 1495 c.c., attesa la natura e l'oggetto del rapporto così come sopra evidenziati.

2.1. Sulla mancata informazione circa la natura del titolo nonché sull'inadeguatezza dell'operazione e relativa inosservanza formale

Nel merito è a dirsi che tra le singole censure mosse dal R. all'operato della Banca, ritiene il collegio essere fondata quella relativa al prospettato inadempimento circa l'obbligo informativo dell'operazione, ritenuta inadeguata: in tal senso, può trovare accoglimento la domanda subordinata di ritenere risolto il contratto, con consequenziale risarcimento del danno.

Che nel luglio 1999 i bonds argentini fossero titoli altamente speculativi, seppure in quel periodo non a rischio insolvenza, è dato oggettivo inconfutabile (v. c.t.u. e copiosissima giurisprudenza), ricavabile dai dati offerti dalle principali agenzie di rating.

Ai fini dell'accoglimento "quasi automatico" delle domande relative a detti titoli, questo tribunale, conformemente al resto della giurisprudenza di merito, ha individuato nel marzo 2001 una data che funge, per così dire da spartiacque, quando le principali agenzie di rating declassarono i titoli in questione dalla categoria "BB", che corrisponde alla classe migliore della categoria speculativa, alla categoria "B+", declassamento, quest'ultimo, che era stato preceduto solo da un primo peggioramento registrato dalla sola agenzia Moody's, che li aveva declassati nella categoria "BB" (ovverosia dalla prima alla seconda categoria dei titoli speculativi), nell'ottobre 1999 (il *rating*, è noto, è quell'indice alfa-numerico cui comunemente ricorrono gli operatori del settore per stabilire il grado di "affidabilità" - e non solo - di un titolo; esso va in genere dalla AAA che rappresenta la massima affidabilità sino alla D - *default* - che equivale all'insolvenza).

La natura decisamente speculativa del titolo era, pertanto, ben nota alla banca, tant'è che questa faceva siglare al R. la "finestrella" <<operazione non adeguata>> (v. doc. in atti), venendo comunque meno a suoi precisi doveri contrattuali.

Ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob cit. è primario dovere dello intermediario quello di astenersi dall'effettuare operazioni ritenute non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione: ai fini di detta valutazione, il soggetto abilitato deve tenere conto di tutte le informazioni disponibili, nonché delle informazioni acquisite dal cliente.

S'impone qui una preliminare valutazione: il dovere *de quo* non viene meno neppure in quei casi in cui l'investitore si sia rifiutato di fornire informazioni personali circa la sua propensione all'investimento, giacché anche al soggetto con il massimo profilo di rischio si deve, da parte dell'intermediario, la massima e completa informazione (giurispr. costante e v. *infra*).

Al riguardo, infatti, è d'uopo rilevare come sul contratto quadro (l'unico utilizzabile giacché privo di data, ma non impugnato e da ritenere, almeno, coevo al dì dell'operazione: l'altro, allegato dalla convenuta, è di data posteriore all'operazione *de qua*) non risultino acquisite alcune delle informazioni previste dall'art. 28, richiamato dal co. 2 dell'art. 29).

Qualora l'investitore fosse risoluto (o pervicacemente convinto o indotto) ad effettuare un'operazione inadeguata, è preciso dovere dell'intermediario di informarlo di ciò, esternandogli le "ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione" (art. 29, co. 3).

Orbene, la documentazione offerta non prova affatto ciò, anzi dimostra il contrario giacché nell'ambito di quella "finestrella" non risulta spuntata neanche una delle causali normative previste a sostegno dell'inadeguatezza.

In sostanza, non è dato desumere neppure per quale motivo, a giudizio della banca, l'operazione fosse inadeguata (impregiudicata la valutazione dell'eventuale sufficienza di una mera "crocetta" di richiamo, che qui non ci compete): al

R., in breve, l'intermediario non ha affatto specificato i motivi dell'inopportunità.

Era il A. che avrebbe dovuto provare, essendone gravato ex art. 23, u.c., TUF, che al R. fossero state date tutte queste specifiche notizie: anzi, a ben guardare, la prova testimoniale del Porzio, preposto alla filiale, conforta addirittura l'assunto di parte attrice.

Questi, infatti, riferisce, sì dimostrando la sua assoluta ignoranza sul punto, "non ho né sconsigliato, né consigliato...io non avevo idea di quali potevano essere questi titoli. Chiamammo la filiale capogruppo...Ci furono segnalati titoli di paesi emergenti...".

Né la Banca può ritenersi esentata dal rendere adeguata conoscenza solo per aver consegnato il documento sui rischi generali (assolutamente generico); anzi, neppure un'eventuale manifestazione di essere un ottimo conoscitore di strumenti finanziari - che, tra l'altro, non implica un'elevata propensione al rischio - le comporta alcun esonero.

Invero, come già accennato, il dovere d'informazione a carico dell'intermediario, salva l'ipotesi degli operatori qualificati (art. 31 reg. Consob), prescinde dalle qualità soggettive del cliente, in relazione alle quali non è prevista alcuna deroga (art. 28 reg. de quo). Questo principio, corrente nella giurisprudenza di merito, risulta essere stato recepito anche in sede di legittimità, e recentemente ribadito dalla Cassazione la quale ha avuto modo di statuire "che la regola in base alla quale in presenza di un'operazione non adeguata l'intermediario deve astenersi dal dare esecuzione all'operazione se prima non abbia avvertito l'investitore e ottenuto dal medesimo l'espressa autorizzazione ad agire ugualmente sulla base di un ordine contenente l'esplicito riferimento alle informazioni ricevute, trova applicazione con riferimento a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non sia un operatore qualificato, sia con riguardo ai servizi di investimento nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell'intermediario, come ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli di investimento, sia là dove l'operazione avvenga su istruzione del cliente, come, appunto, quando venga prestato il servizio di negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini" (S.C., Sez. I, 25 giugno 2008, n. 17340).

Tale interpretazione - prosegue la Corte - oltre ad apparire preferibile per i motivi espressi nella citata sentenza, non era ostacolata neppure dalla circostanza che, nel caso postole all'attenzione, il cliente, in epoca immediatamente precedente all'effettuazione dell'operazione in questione (appena un mese prima), avesse acquistato altri titoli a rischio, "giacché il dovere di fornire informazioni appropriate e l'obbligo di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non sulla base di un ordine impartito dall'investitore per iscritto contenente l'esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, e

tale è anche chi - non rientrante in una delle speciali categorie di investitori menzionate nei regolamenti CONSOB (Delib. n. 10943, art. 8, comma 2; Delib. n. 11522, art. 31, comma 2), abbia in precedenza occasionalmente investito in titoli a rischio".

Pronuncia che ben si conforma al profilo del R., nei termini prospettati (e, in parte emergenti documentalmente) dalla convenuta.

3. Ritenute assorbite le altre doglianze nei profili di inadempimento appena delineati, è a dirsi che la domanda risarcitoria (con l'importo indicato nell'istanza di fissazione d'udienza) può trovare accoglimento, previa decurtazione delle cedole incassate dal R. pari ad € 15.470,00 (documentalmente provate e non disconosciute).

Atteso il *default* del paese emittente e la conseguente mancata restituzione del capitale a scadenza, e poiché non vi è alcun elemento che possa far pensare che lo stesso, in qualche modo, possa essere recuperato, sia pure in parte, dal R., ne consegue che il valore del capitale (con la decurtazione di cui sopra) rappresenta la perdita subita e vada qualificato come danno emergente.

Quanto al nesso eziologico, si rileva come l'accertato inadempimento abbia senz'altro rilevanza causale, poiché è ragionevole presumere che l'attore, al pari di qualsiasi investitore di minima accortezza, avrebbe evitato di effettuare l'operazione *de qua*, ove doverosamente informato.

Né, per "entrare" nell'ambito del notorio, rilievo alcuno può avere la mancata adesione da parte dell'attore alla OPS lanciata dallo Stato emittente, non essendovi alcuna prova che aderendo a detta offerta, il R. avrebbe potuto o potrebbe in futuro ottenere il rimborso, anche parziale, della somma investita.

Il Banca A. s.p.a. va, pertanto, condannato a corrispondere al R. l'importo di € 87.821,37 (€ 103.291,37 - € 15.470,00), oltre interessi legali con decorrenza dal dì della valuta, 16-7-1999, al saldo.

Nulla, invece, spetta a titolo di maggior danno, in difetto di prova dello stesso, non potendo ritenersi, col dovuto grado di ragionevolezza, che un diverso investimento avrebbe comportato una maggiore rendita del capitale, potendo persino ipotizzarsi il contrario.

Ovviamente, per effetto della risoluzione, il R., ove materialmente da lui custoditi, dovrà restituire alla convenuta i titoli in questione.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R. G. con atto di citazione notificato il 18-4-2005 nei confronti del Banca A. s.p.a., così provvede:

a) accoglie la domanda nei termini riportati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento del danno

in favore dell'attore e che liquida in € 87.821,37, oltre interessi legali come da motivazione;

b) condanna l'attore alla restituzione dei titoli in questione;

c) condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in complessivi euro 8.762,00, di cui euro 7.000,00 per onorario di avvocato, euro 1.400,00 per diritti, euro 362,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., se documentate con fattura, oltre spese c.t.u. e spese generali (12,5% su diritti ed onorari, ex art. 14 D.M. Giustizia 8-4-2004 n. 127).

Così deciso in Torre A. nella camera di consiglio del 22 settembre 2010.

Il Giudice-estensore
dr. Massimo Palescandolo

Il Presidente
dr. Luigi Pentangelo